

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1849-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CIOCE)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di gestione di fondi di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria per il Corpo degli agenti di custodia

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea è stato varato dalla Commissione giustizia, all'unanimità, stante la consapevolezza di operare per la gestione di fondi fuori bilancio (concernenti attività relative alle sale di convegno, alle mense e agli spacci cooperativi) una doverosa equiparazione del Corpo degli agenti di custodia rispetto a quanto già predisposto in favore della Guardia di finanza e dell'Amministrazione

milite con gli articoli 30 e 70 della legge 23 aprile 1981, n. 164 (di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1981).

Sembra peraltro evidente che questo provvedimento — di cui si sollecita pertanto la approvazione — non può non assumere il carattere della provvisorietà in attesa di una disciplina organica di tutte le gestioni fuori bilancio delle Amministrazioni statali.

CIOCE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

2 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono riconosciute le gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative alle sale di convegno, alle mense e agli spacci cooperativi per il personale del Corpo degli agenti di custodia nonchè ai soggiorni marini e montani e agli stabilimenti balneari, operanti nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria e sprovviste di personalità giuridica.

Alle gestioni di cui al precedente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge

25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Art. 2.

I provvedimenti relativi all'istituzione ed alla soppressione delle gestioni di cui all'articolo 1 dovranno essere comunicati, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia ai fini della tempestiva conoscenza delle gestioni per le quali è prevista la presentazione del rendiconto di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.